



1. A chi è rivolto l'obbligo ECM?

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati, sia come dipendente che come libero professionista, in enti del Servizio Sanitario Nazionale, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva.

2. I liberi professionisti sono tenuti agli ECM?

No. Per i liberi professionisti che non operano nel sistema sanitario, vige l'obbligo deontologico (art.5 Codice Deontologico) di formazione e aggiornamento professionale congruo alla propria area di attività.

3. Quanti crediti devo maturare per il nuovo triennio 2017-2019?

L'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 ammonta a **150 crediti**.

Riduzioni dell'obbligo formativo

Crediti triennio 2014-2016	Riduzione	Obbligo formativo triennio 2017-2019
80-120	15	135
121-150	30	120

È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio. Riduzioni: per coloro che abbiano acquisito tra 121 e 150 crediti è previsto un bonus di 30 crediti. Per coloro che si trovano tra 80 e 120 crediti, il bonus è di 15 crediti.

4. Come posso acquisire crediti ECM?

In due modalità:

tramite corsi accreditati da provider riconosciuti

- ✓ Formazione residenziale classica (RES*)
- ✓ Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES*)
- ✓ Videoconferenza (RES*)
- ✓ Training individualizzato (FSC**)
- ✓ Gruppi di miglioramento (FSC**)
- ✓ Attività di ricerca (FSC**)
- ✓ FAD con strumenti informatici / cartacei (FAD***)
- ✓ E-learning (FAD***)
- ✓ FAD sincrona (FAD***)
- ✓ Formazione blended
- ✓ Docenza, tutoring e altro

tramite crediti individuali

- ✓ Tutoraggio individuale
- ✓ Crediti esteri
- ✓ Pubblicazioni scientifiche
- ✓ Autoformazione
- ✓ Sperimentazioni cliniche

5. Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?

È possibile completare l'intero obbligo formativo con questa modalità.

6. Come vengono accreditati i crediti ECM?

I crediti dei corsi organizzati da Provider, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Cogeaps.

I crediti individuali vanno inseriti dal professionista registrandosi sul portale [Cogeaps](http://www.cogeaps.it) e presentando istanza, che sarà validata dall'Ordine.

7. Sono previsti esoneri ed esenzioni?

Sì, come previsto dalla Determina della CNFC (23 luglio - 10 ottobre 2014) in materia di crediti formativi ECM, e vanno registrati autonomamente dal professionista.

8. Dove vedo la mia situazione crediti?

Ogni professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del [Cogeaps](http://www.cogeaps.it) per verificare la propria situazione crediti. L'Ordine ha reso disponibile un tutorial per facilitare la prima registrazione, disponibile a questo link:

<https://www.opl.it/public/files/6241-Come-registrarsi-al-CoGeAPS.pdf>

9. Ho difficoltà ad accedere: come faccio?

È possibile contattare il Cogeaps al numero 06.36000893 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00) o via email scrivendo a ecm@cogeaps.it.

10. Quali corsi ECM offre l'Ordine?

Per visualizzare i corsi gratuiti 2017 organizzati dall'OPL, è possibile cliccare sulla pagina [Calendario](#).

11. Come certifico la mia formazione?

Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all'Ordine i seguenti documenti:

- ✓ Attestato di partecipazione al programma ECM (in caso di non completamento dell'obbligo formativo)
- ✓ Certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo (in caso di completamento)





La richiesta va inoltrata via email scrivendo a: ecm@opl.it.

12. Non ho completato il mio triennio formativo: è possibile recuperare?

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Considerato il monte crediti del triennio pari a 150, sottratti quelli già maturati (inclusi eventuali esoneri, esenzioni e altre riduzioni), è possibile quindi recuperare non oltre 75 crediti ECM.

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

13. Voglio approfondire la normativa.

Puoi cliccare sulle nostre [FAQ](#) o mandare una email a ecm@opl.it.

* Formazione residenziale

** Formazione sul campo

*** Formazione a distanza